

Codice A1710D

D.D. 28 aprile 2026, n. 449

Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Aggiornamento dell'Albo dei Primi acquirenti di latte bovino con sede legale in Piemonte - Revoca del riconoscimento della ditta SOCIETA' AGRICOLA VALINOTTO S.S. - CUA 06341220017 - con sede legale in PIOSSASCO (TO) REGIONE BRENTATORI 1 BIS cap 10045.



ATTO DD 449/A1710D/2026

DEL 28/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1710D - Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC

OGGETTO: Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Aggiornamento dell'Albo dei Primi acquirenti di latte bovino con sede legale in Piemonte - Revoca del riconoscimento della ditta SOCIETA' AGRICOLA VALINOTTO S.S. - CUA 06341220017 - con sede legale in PIOSSASCO (TO) REGIONE BRENTATORI 1 BIS cap 10045

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in particolare l'art. 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

il Decreto-Legge 29 marzo 2019, n.27 convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'articolo 3, il quale stabilisce gli adempimenti a carico dei primi acquirenti di latte crudo;

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali 6 agosto 2021 n. 0360338 e s.m.i., recante "Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino";

l'art. 3 del citato decreto 6 agosto 2021 n. 0360338 che dispone:

- al comma 1, che ogni primo acquirente di latte bovino deve essere preventivamente riconosciuto dalle Regioni competenti per territorio, in relazione alla propria sede legale;
- al comma 2, che i riconoscimenti sono concessi in presenza dei requisiti elencati al medesimo comma;

- al comma 6, che i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche devono essere registrate nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN;

la Circolare Agea "Istruzioni operative n. 53456 del 11/7/2023 (che sostituisce integralmente la circolare n.16" del 11/02/2022), recante le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore;

la DGR n. 5-2348 del 21/3/2026 avente ad oggetto "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023.", con cui si individua il Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione Comunicazione del Piano Strategico Pac quale responsabile del procedimento amministrativo riguardante la revoca di primo acquirente latte.

Preso atto che con D.D.492 del 17/06/2024 la ditta SOCIETA' AGRICOLA VALINOTTO S.S. - CUA 06341220017 - con sede legale in PIOSSASCO (TO) REGIONE BRENTATORI 1 BIS cap 10045 era stata riconosciuta quale *primo acquirente di latte bovino* con l'attribuzione della matricola Albo Regionale n. 0100100094;

Vista la nota prot. n. 8888 del 27/04/2026 con cui la ditta SOCIETA' AGRICOLA VALINOTTO S.S. chiede la Revoca del riconoscimento come primo acquirente di latte bovino a decorrere dal 1/4/2026;

Visto il verbale di istruttoria del 28/04/2026 con cui si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di revoca.

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla ditta SOCIETA' AGRICOLA VALINOTTO S.S. - CUA 06341220017 - con sede legale in PIOSSASCO (TO) REGIONE BRENTATORI 1 BIS cap 10045.

Tenuto conto delle innovazioni introdotte dal d.lgs 13 ottobre 2014, n.153 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia, regolato dal d.lgs 6 settembre 2011, n. 159;

Tenuto conto che tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata agli atti del Settore.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni.

Vista la DGR n. 5-2348 del 21/3/2026 avente il titolo : "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023."

Dato atto, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR n. 5-2348 del 21/3/2026.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 17 del DLgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/08;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

DETERMINA

1) di revocare, per quanto indicato in premessa, il riconoscimento regionale di primo acquirente di latte bovino, alla seguente ditta: SOCIETA' AGRICOLA VALINOTTO S.S. - CUA 06341220017 - con sede legale in PIOSSASCO (TO) REGIONE BRENTATORI 1 BIS cap 10045, matricola iscrizione Albo Regionale n. 0100100094 con decorrenza dall' 1/04/2026.

2) di provvedere alla registrazione nel SIAN di quanto disposto al precedente punto 1), così come previsto al comma 6 dell'art. 3 del citato D.M. 6 agosto 2021 n. 0360338 e s.m.i.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs 33/2013 e s.m.i., sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente". La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1710D - Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC)

Firmato digitalmente da Valentina Archimede